

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO-TIROLER ETSCHLAND

---

III. LEGISLATURA

III. LEGISLATURPERIODE

***SEDUTA 101<sup>a</sup> - 101. SITZUNG***

***18-4-1959***

INDICE - INHALTSANGABE

Proposta di impugnativa delle norme di attuazione in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, presentata dai cons. Benedikter, Nicolussi, Brugger, Dalsass, Pupp, Dietl, Theiner, Plaikner, Schatz, Mayr.  
pag.

Vorschlag betreffend die Anfechtung der Durchführungsbestimmungen über die öffentlichen Fürsorge- und Wohltätigkeitseinrichtungen vor dem Verfassungsgerichtshof, eingebracht von Regionalrat Benedikter, Nicolussi, Brugger, Dalsass, Pupp, Dietl, Theiner, Plaikner, Schatz, Mayr.  
Seite

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

PH.D. THESIS  
SUBMITTED TO THE FACULTY OF THE DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES  
IN CANDIDACY FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY

BY  
JAMES EARL HARRIS

CHICAGO, ILLINOIS  
1964

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5712 SOUTH UNIVERSITY AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

PH.D. THESIS  
SUBMITTED TO THE FACULTY OF THE DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES  
IN CANDIDACY FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY  
BY  
JAMES EARL HARRIS

**Presidente: dott. Silvius Magnago**

**Vicepresidente: dott. Remo Albertini**

Ore 11.10

**PRESIDENTE:** La seduta è aperta. Appello nominale.

**TRENTIN (Segretario questore - D.C.):**  
(fa l'appello nominale).

**PRESIDENTE:** Lettura del processo verbale della seduta 17-4-1959.

**TRENTIN (Segretario questore - D.C.):**  
(legge il processo verbale).

**PRESIDENTE** Osservazioni sul verbale? E' approvato. Oggi dobbiamo ancora trattare come materia urgente, la proposta di impugnativa delle norme di attuazione in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, presentata dai cons. Benedikter, Nicolussi, Brugger, Dalsass, Pupp, Dietl, Theiner, Plaikner, Schatz, Mayr.

Leggo la delibera di proposta:

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Viste le norme di attuazione dello Statuto di autonomia in materia di istituzioni pubbliche, di assistenza e beneficenza emanate con decreto del Presidente della Repubblica del 26-1-1959, n. 97 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 27 marzo 1959, n. 73;

Considerato in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale (relazione del Presidente Azzariti l'8-8-1957 alla inaugurazione del 2° anno di attività),

- che le norme di attuazione non hanno natura costituzionale e sono illegittime se contrarie alle norme statutarie;
- che alla competenza amministrativa regionale prevista dallo Statuto per determinate materie non si può con leggi statali porre limitazioni o sostituire competenza amministrativa congiuntiva di organi amministrativi dello Stato e della Regione;

Vista la propria deliberazione del 5 novembre 1957 avente per oggetto uno schema di norme di attuazione nella materia e considerato che nel testo definitivo sono state introdotte disposizioni non contenute in tale schema;

#### delibera

di impugnare a sensi dell'art. 83 dello Statuto i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26-1-1959, n. 97, e di incaricare il prof. Pietro Gasparri, con facoltà di associare in giudizio altro patrono nella persona del prof. Giuseppe Guarino, di assumere il patrocinio della Regione:

**ART. 1, secondo comma, lettera b,** per violazione degli art. 5, n. 2 e 13 in quanto sottrae alla competenza della Regione l'attività pubblica di comitati ed istituzioni di assistenza e beneficenza;

**ART. 1, secondo comma, lettera c,** per violazione degli art. 5, n. 2 e 13 dello Statuto in quanto ammette un controllo di legittimità sugli atti della Regione da parte del potere esecutivo al di sopra del controllo già stabilito dalla Corte dei Conti;

**ART. 2,** per violazione degli art. 5, n. 2 e 13 dello Statuto in quanto conserva al Com-

missario del Governo l'esercizio di potestà amministrative in materia trasferita alla Regione;

ART. 5, per violazione dell'art. 48, n. 5 dello Statuto e dell'art. 130 primo comma della Costituzione in quanto ammette il ricorso alla Giunta regionale contro provvedimenti di controllo delle Giunte provinciali adottati da queste in base ad attribuzione statutaria e che secondo il sistema della Costituzione devono considerarsi definitivi;

ART. 6, secondo e terzo comma, per violazione degli art. 4, n. 12, 5, n. 2 e 13 dello Statuto in quanto ammette l'esercizio di potestà amministrative da parte di organi dello Stato in materie trasferite alla Regione;

ART. 7, primo comma, per violazione degli art. 5, n. 2, 13 e 77 dello Statuto in quanto ammette una forma di controllo sostitutivo del Commissario del Governo sulla Regione al di fuori del caso del mantenimento dell'ordine pubblico solo ad esso riservato;

ART. 9, per violazione degli art. 5, n. 2 e 13 dello Statuto e dell'art. 119 della Costituzione in quanto sottrae alla Regione l'esercizio di una potestà amministrativa di contenuto finanziario in materia ad essa trasferita.

PANIZZA (D.C.): (legge la relazione della commissione attività sociali).

DALSASS (S.V.P.): (legge la relazione della commissione affari generali).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità D.C.): Pregherei che venissero posti in votazione con la maggioranza qualificata gli articoli uno alla volta, in quanto su ciascuno di essi il nostro gruppo intende esprimere il suo punto di vi-

sta, ed in base a questo punto di vista poi regolarsi. Il nostro gruppo non ha pregiudiziali assolute, però desidera in questo caso non consentire l'impugnativa in bianco, ma esaminare articolo per articolo, trattandosi di questioni che sono state esaminate e riesaminate, trattandosi di un testo che ha presentato anche soddisfazioni per la Regione, in quanto sono state superate notevoli difficoltà, direi le più grosse. Ed in questo caso, anche per non pregiudicare quelli che potranno essere gli sviluppi della materia delle norme di attuazione nel campo di assistenza e beneficenza, il nostro gruppo desidera impugnare a ragion veduta quelle materie che ritiene che eventualmente possano essere illegittime o possano presentare dei lati sui quali è opportuno che la Corte Costituzionale si pronunci, qualunque sia la decisione della Corte stessa.

Quindi la richiesta è che la votazione avvenga con la maggioranza qualificata articolo per articolo, comma per comma, rispettivamente della parte del dispositivo della delibera. La seconda richiesta è che l'incarico ai patroni venga deciso subito dopo l'approvazione delle singole norme, inquantochè, a seconda delle norme che saranno approvate, ci riserviamo di proporre questi o altri patroni.

SCOTONI (P.C.I.): Volevo domandare qualche cosa: se le relazioni sono state distribuite anche in lingua tedesca, e nel caso contrario se non si ritiene di porre un termine per eventuali eccezioni da sollevarsi. Secondo, vorrei sapere se si adotta la procedura adottata l'altra volta, cioè votando proposta per proposta, articolo per articolo o con una votazione globale, e quindi in questo caso quale maggioranza ci vuole sugli articoli, e penso che sul globale ci vorrà la maggioranza assoluta.

PRESIDENTE: Per quanto riguarda la procedura dell'impugnativa davanti alla Cor-

te Costituzionale si segue, per quanto possibile, dice il regolamento, la procedura delle leggi. Siccome c'è stata la procedura di urgenza, non era possibile dare la traduzione in lingua tedesca. Questa è una procedura di urgenza, tanto è vero che la commissione non ha avuto nè i 40 giorni di tempo, nè 20, nè 10, ma ha avuto due giorni.

NARDIN (P.C.I.): Ma è una delibera urgente allora!

PRESIDENTE: Seconda cosa: se viene fatta la richiesta di votazione separata in base al dispositivo, è chiaro che la votazione separata deve essere fatta separatamente, qui abbiamo 5 o 6...

CONSIGLIERE: Che maggioranza?

PRESIDENTE: ...rispondo volta a volta alle domande. Ci sono 7 impugnazioni, 7 proposte di impugnazione; se viene fatta la richiesta di votazione separata è chiaro che si voterà separatamente su queste sette, per 7 volte, su ogni impugnazione, come in base allo schema della deliberazione. Cioè si può fare una votazione articolata...

CONSIGLIERE: Dopo la globale?

PRESIDENTE: ...e dopo tutta globale.

NARDIN (P.C.I.): La votazione staccata a maggioranza qualificata?

PRESIDENTE: Adesso viene la risposta.

NARDIN (P.C.I.): Siccome è stata chiesta l'urgenza...

PRESIDENTE: Adesso viene la risposta alla terza domanda: con quale votazione deve venire accolto o respinto questo dispositivo. E' chiaro che per quanto è previsto, per il testo ci vuole la maggioranza qualificata. Per me, se si varia il testo, per esempio, togliendo o aggiungendo qualche cosa, si con-

tribuisce a formare un testo nuovo, e per me è chiaro che per ogni variazione ci vuole la maggioranza qualificata. Perchè se io tolgo 2 o 3 o 4 di queste impugnazioni formo un nuovo testo, e come per il testo ci vuole la maggioranza qualificata, ci vuole anche la maggioranza qualificata per aggiungere al testo qualcosa, perchè qui si possono aggiungere nuove impugnazioni, e per l'impugnazione ci vuole la maggioranza qualificata; dal momento che si possono aggiungere nuove impugnazioni con emendamenti ci vuole la maggioranza qualificata, oppure togliere ed allora anche il testo varia, perciò ci vuole la maggioranza qualificata anche per quanto riguarda la votazione per divisione e per eventuali emendamenti.

NARDIN (P.C.I.): L'altra volta si è fatto così, Presidente.

PRESIDENTE: Si è votato articolo per articolo, come è stata chiesta la divisione, e ci volevano 25 voti, mi ricordo esattamente. Dunque credo che questa sia la procedura da seguire e credo così di aver risposto a tutte le domande.

NARDIN (P.C.I.): Permette, Presidente, la parola?

PRESIDENTE: Prima ha chiesto la parola Benedikter.

NARDIN (P.C.I.): Ma sulle sue dichiarazioni...

PRESIDENTE: Ma lui l'ha chiesta prima. Comunque ha la parola.

NARDIN (P.C.I.): Solo per obiettare questo, che dal momento che si seguirà il criterio della maggioranza qualificata nella votazione articolo per articolo che viene proposto per impugnare, non occorre la votazione globale a maggioranza qualificata. Solo per osservare questo!

**PRESIDENTE:** Non credo che formalmente sia necessaria, se ogni impugnazione viene votata separatamente, ma se per esempio votiamo solo 5 delle norme separatamente, e le altre globalmente? Comunque, la votazione globale non credo sia assolutamente necessaria. Ad abbondanza, si può fare. Comunque, dopo queste spiegazioni, chi chiede la parola nella discussione generale?

**BENEDIKTER (S.V.P.):** Zur Prozedur!

**PRESIDENTE:** Was? Zur Prozedur?

**BENEDIKTER (S.V.P.):** Ich möchte bitten, daß klargestellt wird, ob, wenn Artikel für Artikel abgestimmt wird, auch die Debatte Artikel für Artikel abgeführt wird, oder ob eine Generaldebatte gemacht wird?

**PRESIDENTE:** Nachdem hier, so weit als möglich, die Prozedur einzuhalten ist, die für die Gesetzanträge vorgesehen ist, muß zuerst die Generaldebatte über den gesamten Beschluß eröffnet werden. Hinterher kann über die einzelnen Punkte, so wie bei den Artikeln, diskutiert werden. E' aperta la discussione generale. Nessuno chiede la parola?

**MOLIGNONI (P.S.D.I.):** Chiudiamo la discussione generale, Presidente!

**PRESIDENTE:** Nessuno chiede la parola nella discussione generale? La discussione generale è chiusa. Apro la discussione articolata, chi è d'accordo di passare alla discussione del testo? E' approvato a maggioranza, con 1 contrario. Proporrei di discutere sulle singole proposte che vengono fatte. Uno può parlare sulle nuove proposte anche singolarmente, per quanto riguarda la votazione, se c'è una richiesta di votazione separata ai sensi del regolamento si farà, la richiesta è già stata fatta, la ha richiesta l'Assessore Bertorelle.

**NARDIN (P.C.I.):** Anche la discussione

dovrebbe essere staccata, articolo per articolo.

**PRESIDENTE:** Parlare articolo per articolo è difficile.

**BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.):** Solo per un'ulteriore spiegazione. La discussione articolata era richiesta limitatamente agli articoli 1 comma b, art. 1 lettera c, art. 2, 5, 6, 7 e 9, mentre la prima parte introduttiva fino al dispositivo si può approvare tutta insieme, se il Presidente crede, mentre poi la parte che riguarda l'incarico pregherei che venisse esaminata dopo la discussione e la votazione dei singoli articoli.

**BENEDIKTER (S.V.P.):** Ich möchte fragen: Wird jetzt abgestimmt über unseren Antrag, d.h. wird jetzt diskutiert und abgestimmt über die Anfechtung des Art. 1 Abs. 2 Buchstabe b)?

**SCOTONI (P.C.I.):** Si.

**BENEDIKTER (S.V.P.):** Ja? Nachdem ein Antrag der Kommission da ist, müssen wir...

**PRESIDENTE:** Natürlich müssen auch die Vorschläge der Kommission diskutiert werden.

**BENEDIKTER (S.V.P.):** Ja, das ist klar. Aber ich meine: Steht jetzt die Anfechtung des 2. Absatzes Buchstabe b) des Artikels 1 zur Debatte und wird dann darüber abgestimmt?

**PRESIDENTE:** Ja, weil verlangt worden ist, daß einzeln abgestimmt werden soll. Jetzt kann über den ersten Teil gesprochen werden.

E' chiaro che vengono messe ai voti le proposte della commissione, e che la proposta della commissione, per passare, deve avere la maggioranza di 25 voti. E' chiarissimo,

comincia la discussione. Prego, Panizza ha la parola.

PANIZZA (D.C.): Siccome la commissione ha respinto a maggioranza le richieste di impugnazione, ad eccezione di quelle dell'art. 9, si deve mettere in discussione l'art. 9 e basta, perchè si discute solo sul testo della commissione.

ALBERTINI (Vice Presidente): La decisione della commissione è sempre referente, è una proposta. La commissione, esaminato il testo, fa delle proposte, ma bisogna che il Consiglio si esprima su di esse. Evidentemente qui, accettando la proposta della commissione, si elide la controproposta dell'impugnativa. Quindi se il Consiglio accetta di respingere la proposta dei proponenti con 25 voti, cade la proposta della impugnativa. Se invece non si arriva alla maggioranza qualificata, bisogna riproporre la votazione, se non si arriva a 25 voti, perchè se si arriva con i 25 voti a respingerla, si può anche passare sopra al procedimento della qualificata, ma per arrivare ad una proposta positiva di impugnativa, se non è accolta la proposta della commissione, occorrerà avere i 25 voti, perchè se no non possiamo proporre l'impugnativa, senza i 25 voti. Quindi vedremo come va la votazione. Se la votazione non ha maggioranza qualificata si dovrà rifare la votazione.

PRESIDENTE: E' chiaro che se il Consiglio respinge a maggioranza qualificata, cioè con 25 voti, la proposta della commissione, è approvato il testo del proponente.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): E' chiaro.

PRESIDENTE: Diversa è la situazione qualora il Consiglio non respinga a maggioranza qualificata ma solo a maggioranza relativa, allora dobbiamo mettere in votazione l'altro testo, per vedere se ottiene la maggioranza qualificata o meno.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Non possiamo fare le cose così!

PRESIDENTE: Più chiaro di così...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Solo per dire che se noi partiamo dal presupposto regolamentare, che cioè si segue l'iter seguito dalle leggi, noi dobbiamo considerare di trovarci di fronte a due testi. Abbiamo un testo, che è quello della deliberazione, che potremmo dire quello dei proponenti; ed un testo della commissione. Noi votiamo sul testo della commissione, discutiamo sul testo della commissione; che cosa succede? La commissione ha respinto l'impugnativa di tutti gli articoli, fuorchè il 9. Evidentemente se il Consiglio confermerà con la maggioranza qualificata quello che ha detto la commissione avremo questo esito. Se viceversa la votazione in sede di Consiglio darà l'esito opposto, vuol dire che la proposta della commissione è respinta ed è accettata quella dei proponenti. Mi sembra che sia del tutto normale e facile.

SCOTONI (P.C.I.): Lei ha ricordato che bisogna seguire la procedura che si segue per le leggi. Cosa è lo strumento di deliberazione? E' la delibera. Facciamo conto che sia una legge presentata da qualcuno. La commissione poteva fare varie cose, poteva andare a votare a favore accettando il testo della legge o della delibera, poteva farne uno lei, poteva proporre al Consiglio di respingere. La commissione non ha fatto un suo testo, perchè non c'è un testo della commissione; la commissione ha proposto solo di respingere degli articoli ecc. e di accogliere il 9. Ma il testo sul quale si deve votare è ancora quello dei proponenti, facendo presente che all'art. 1, comma secondo, lettera b) la commissione propone di votare contro; all'art. 1, comma secondo, lettera c) la Commissione propone di votare contro. Il Consiglio potrà accogliere o respingere la proposta della commissione, ma votando sul testo dei proponenti non potrà mai dire...

ALBERTINI (Vice Presidente): Non c'è un testo, c'è una proposta!

SCOTONI (P.C.I.): ...o proposta. Come si fa a dire che si vota la proposta della commissione? Se la proposta della commissione non viene accettata vuol dire che è accettata quella dei proponenti. Potrei essere contrario persino all'impugnativa dell'art. 9 e allora votando contro la proposta della commissione perchè contiene l'impugnativa dell'art. 9, il mio voto servirebbe ad impugnarli tutti? No, Signori, si mette in votazione lo schema di delibera intero, se nessuno chiede la votazione per parti separate; per parti separate noi sappiamo che il parere della commissione è di respingere tutto, fuorchè l'ultimo.

BENEDIKTER (S.V.P.): Um diese Streitfrage zu überwinden, könnten wir einfach einen Abänderungsantrag zum Antrag der Kommission einbringen, indem wir die Artikel, die die Kommission abgelehnt hat, neuerdings vorschlagen.

PRESIDENTE: L'art. 38 del regolamento dice: « Qualora la Commissione non presenti un testo proprio, la discussione ha luogo in Consiglio sul testo del proponente, corredato dalle varianti eventualmente formulate dalla Commissione ». Vogliamo sentire i capigruppo prima di discutere qui?

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, e sanità - D.C.): A me sembra che la cosa dovrebbe andare così. Siccome si vota come nelle leggi sul testo della commissione, il testo della commissione è lo stralcio dell'art. 1. Allora il Consiglio vota, se il Consiglio approva lo stralcio non se ne parla più; se il Consiglio non approverà, allora ci deve essere la votazione a maggioranza qualificata sull'articolo proposto dal proponente. Per me questa sarebbe la corretta procedura.

PRESIDENTE: Signori, faccio una pro-

posta, qui adesso le tesi sono molto diverse, anche fra gli stessi gruppi, le tesi sono diverse, propongo di riunire i capigruppo, e fra sei o sette si discuterà con più tranquillità, è una interruzione di 10 minuti.

(Interruzione)

PRESIDENTE: I capigruppo hanno deciso che la discussione avviene sul testo come dice l'ultimo comma dell'art. 38. Allora noi sappiamo che la commissione ha fatto delle proposte, la votazione avviene sul testo del proponente, in quanto la commissione non ha presentato un proprio testo di impugnativa; questa è stata la decisione unanime. Chi chiede la parola?

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte nur darauf hinweisen, daß, wenn der Regionalrat sich selbst treu bleiben will, er alle Punkte anfechten müßte mit Ausnahme dieses ersten. Denn bezüglich des 2. Abs. des Art. 6 besteht bereits ein Beschluß des Regionalrates, denselben anzufechten, falls er aufrecht bliebe. Bezüglich des Art. 5 hat unsere Gruppe seinerzeit im Regionalrat ausdrücklich beantragt, daß er angefochten werden soll. Bei anderen Punkten, und zwar Buchstabe c) des Art. 1, 3. Abs. des Art. 6, Art. 7 und Art. 9 handelt es sich um Punkte, die damals vom Regionalrat gar nicht überprüft wurden, weil sie im Text, der von der paritätischen Kommission verabschiedet wurde, nicht aufgeschienen haben, sondern erst im Wege des Ministerrates in den Text hineingekommen sind, der auf diese Weise verschlechtert wurde. Somit ist eigentlich nur dieser erste Punkt, um den es hier geht, seinerzeit vom Regionalrat nicht weiter beanstandet worden. Die Sache ist bereits im Minderheitsbericht behandelt, ich möchte aber noch auf etwas hinweisen.

Ich setze voraus, daß der Minderheitsbericht als solcher bereits bekannt ist. Ich habe vor mir die « Atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla », Vol. III,

Indagini tecniche, Legislazione assistenziale. Da wird auch die Frage behandelt und bezüglich der Unterscheidung zwischen assistenza istituzionale und assistenza legale, assistenza pubblica und assistenza privata heißt es auf Seite 31: « Ora queste distinzioni previste dalla legge hanno un carattere formale che contrasta con l'odierna configurazione dell'assistenza per un principio che costituisce un riflesso di una situazione storica tipicamente italiana. L'assistenza istituzionale a carattere volontario ha funzione preminente di fronte all'assistenza legale, la quale resta esonerata in tutto o in parte allorquando in un determinato luogo esista una forma identica di attività istituzionale. Si capisce che questa attività istituzionale non è che una attività originariamente caritativa privata che la legge considera tuttavia pubblica in quanto è esercitata da un ente morale, cioè da una persona giuridica. In altri termini l'istituzione di assistenza originariamente privata è considerata dalla legge pubblica perchè attua un fine pubblico, quello dell'assistenza ».

Und dann kommt die bezeichnende Erwägung:

« Non è chi non veda la contraddizione stridente che esiste oggi tra i principi enunciati nelle leggi 1862, 1890 e seguenti e i nuovi indirizzi costituzionali vigenti. La figura delle istituzioni di pubblica beneficenza, così come sono state delineate dalle citate leggi è ormai anacronistica per le seguenti ragioni:

1) perchè in contrasto col proclamato fine generale assistenziale fatto proprio dallo Stato come uno dei mezzi per raggiungere la sicurezza sociale;

2) perchè molte istituzioni pubbliche di beneficenza e di assistenza hanno, per la progressiva diminuzione del patrimonio dovuta alla svalutazione monetaria, per il mutamento, infine per la concorrenza di nuove forme assistenziali generali ecc., esaurito la loro funzione pubblica, la quale viene gradualmen-

te assorbita da altre organizzazioni più efficienti;

3) perchè non vi è più ragione di conservare il carattere pubblico ad enti che funzionerebbero meglio col ritorno alla piena autonomia privata, senza controlli esterni che soffocano le iniziative, in modo da consentire una maggiore elasticità e prontezza di intervento nel raggiungimento dei fini assistenziali integrativi dell'assistenza generale dello Stato e degli altri enti pubblici. D'altra parte questa privatizzazione consentirebbe un più omogeneo e organico funzionamento delle istituzioni legali ».

Und damit habe ich abgeschlossen.

Noch einmal kurz gesagt: Man kann ohne weiteres zugeben, daß die Anfechtung dieses Punktes gewissermaßen am schwersten zu begründen ist, andererseits gehen wir ja zum Verfassungsgerichtshof, indem wir andere Punkte anfechten. Es ist das die erste und letzte Gelegenheit, um Klarheit zu bekommen über eine Zuständigkeit der Region. Es ist eine Tatsache, daß die sogenannte « beneficenza istituzionale » heute z.B. in der Provinz Bozen nur mehr einen geringen Teil der « beneficenza pubblica » ausmacht, d.h. die allgemeine Fürsorgetätigkeit ist, sofern sie nicht unmittelbar vom Staat oder von halbstaatlichen Körperschaften ausgeübt wird, zum größeren Teil durch Organisationen übernommen, die nicht öffentlichrechtliche Fürsorgekörperschaften sind und es auch nicht werden wollten, eben wegen der etwas schwerfälligen Staatskontrolle, so daß es zu einer Reform dieser Gesetzgebung über die assistenza und beneficenza kommen wird, wie sie in diesen « Atti della Commissione parlamentare » bereits vorgeschlagen wird, zu einer Reform, wie sie in dem Absatz angedeutet worden ist, den ich vorgelesen habe.

Wenn man die Verfassung einerseits und das Autonomiestatut andererseits berücksichtigt, die Sachgebiete autonomer Gesetzgebung der Normalregionen also dazunimmt, so müß-

te man mit einer gewissen Berechtigung behaupten können, daß die Gesetzgebungsgewalt und damit auch die Verwaltungsmacht der Region sich mit zwingender Logik auf eine eventuelle Reform der Gesetzgebung des Fürsorgewesens ausdehnen müsse, um so morgen, eventuell in dem von der Commissione parlamentare d'inchiesta angedeuteten Sinn, die Fürsorgetätigkeit, soweit sie sich zwar in der Öffentlichkeit abwickelt, nicht durch öffentlichrechtliche Fürsorgekörperschaften durchgeführt wird, zu regeln, bzw. auch vorzusehen, daß anstelle der öffentlichrechtlichen Fürsorgekörperschaften, soweit ihre Aufgabe nicht vom Staate, von der Region und deren Hilfskörperschaften (Enti ausiliari) übernommen wird, wieder die Privatinitiative unter der Kontrolle der Region tritt. Um diese Möglichkeit einer regionalen Gesetzgebung zu schaffen, wird eben die Anfechtung des Buchstabens b) beantragt. Denn es besteht die Gefahr, daß, falls es bei diesem Buchstaben b) bleibt, daraus der Schluß gezogen wird, daß bei einer eventuellen künftigen Reform des Fürsorgewesens, sei es auf gesamtstaatlicher, sei es auf regionaler Ebene, die Region nur auf das beschränkt bleibt, was heute die « beneficenza istituzionale » darstellt, und nicht in elastischer Auslegung, in einer Evolution der Zuständigkeit und in Anlehnung an die Zuständigkeit der Normalregionen, selbst an der Reform teilnehmen kann.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): Penso che per prima cosa noi dovremmo vedere che cosa dice la legge del 1890, alla quale viene fatto riferimento nella norma di attuazione. Se leggiamo, comprenderemo assai di più la sostanza. Dice l'art. 2 della legge del 1890: « Non sono compresi nelle istituzioni di assistenza e beneficenza soggette alla presente legge: a) i comitati di soccorso e le altre istituzioni temporanee mantenute col contributo dei soci o con oblazioni di terzi; b) le fon-

dazioni private destinate a pro di una o più famiglie determinate, non soggette ad evoluzione a favore della pubblica beneficenza; c) le società e le associazioni regolate dal Codice di commercio ».

Questi tre tipi di enti, associazioni, ed istituzioni non sono compresi nelle istituzioni di assistenza e beneficenza, soggette alla legge; quindi non sono soggetti alla procedura, all'ordinamento ed ai controlli stabiliti da questa legge. Quindi non fanno parte, in base a questa legge, della beneficenza ed assistenza. Si potrà dire: ma tu sei un legalitario, che vuoi vedere solo il testo della legge! Non ho letto la parte che riguarda le commissioni di inchiesta citate da Benedikter, ma devo attenermi alla legge ed alla legge deve attenersi chiunque è chiamato a decidere su questo punto e in particolare la Corte Costituzionale. E finchè non verrà emanata una nuova disposizione che disciplini la materia e sostituisca la legge del 1890, deve attenersi a questa legge, e non può naturalmente seguire gli sviluppi *de jure condendo*, o gli orientamenti della dottrina. Infatti l'articolo prosegue dicendo che « i comitati e le istituzioni di cui alla lettera a) non possono promuovere sottoscrizioni senza la preventiva autorizzazione del sottoprefetto ». Quindi stabilisce in che cosa consiste questa vigilanza, se si può dire così, ma non è neanche una vigilanza, perchè si deve premettere che non siamo in tema di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della legge del 1890, ma siamo in un tema completamente estraneo, nel quale vengono dettate norme tanto perchè si sa che esistono questi comitati e queste istituzioni. Quindi il sottoprefetto o il prefetto è l'autorità governativa che autorizza la sottoscrizione e poi vigila perchè non ci siano abusi della pubblica fiducia, può chiudere questi istituti privati ecc. Ora credo che qui ci sia un equivoco fra quello che diciamo noi e quello che è sostenuto nella relazione di minoranza, perchè leggendo il testo di questa legge, chi ha un po' di pratica in materia si rende conto che que-

sto art. 2 non riflette materia di assistenza e beneficenza; queste istituzioni sono quei comitati che vengono costituiti per erigere un monumento alla tale persona, il tale altro comitato viene eretto per fare una corsa podistica a pro della S. Vincenzo o di quella famiglia che ha avuto l'incendio della casa; quella fondazione è destinata a quelli della famiglia Piccolomini oppure a quelli della famiglia Piccolomini e Rossi che abitano in quel tale posto e che usufruiscono di tali benefici; oppure si tratta di società ed associazioni regolate dal codice civile cioè costituite con atto notarile. Ma non sono comprese quelle istituzioni che operano nella nostra Regione a pro della beneficenza generale. Sono quelle che a noi interessano. A noi non interessa il comitatino sorto per la manifestazione tale o tal'altra, a noi interessano quelle istituzioni che, in quanto rivolte alla generalità dei cittadini, devono soggiacere ad un certo controllo, e sulle cui attività è bene che l'ente pubblico vigili, per poter coordinare questa attività con tutto il resto dell'assistenza. Nella nostra Regione ci sono istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge del 1890 o riconosciute dall'ex impero austroungarico e successivamente riconosciute in virtù di una norma di legge nel passaggio delle province del 1929, oppure sono istituzioni di fatto che non hanno alcun riconoscimento giuridico, istituzioni che vivono e svolgono una attività onorabilissima e interessantissima, istituzioni che hanno una consistenza notevolissima, orfanatrofi che hanno 100 o 150 bambini, ricoveri che ospitano 20 o 50 anziani, istituzioni di fatto.

I casi sono due: o queste istituzioni di fatto chiedono il riconoscimento giuridico in base alle competenze che sono passate alla Regione, e lo chiedono alla Regione ed il Presidente della Giunta Regionale riconosce la personalità giuridica di queste istituzioni e queste istituzioni vengono assoggettate alla disciplina della legge del 1890 ed a quella disciplina che la Regione stabilirà con legge

successiva, perchè dobbiamo senz'altro legiferare in materia — perchè se una cosa è chiara è che la legge del 1890 è una legge sorpassata, non più adeguata ai tempi di oggi — oppure queste istituzioni ritengono di rimanere al di fuori di ogni controllo, di ogni riconoscimento giuridico, ed anche dai benefici che possono venire da questo; ed allora come non desiderano essere controllate dallo Stato, non desiderano essere controllate neanche dall'ente autonomo regionale. Non possiamo arrivare al punto di costringere un loro agganciamento alla Regione ed alla sorveglianza che la Regione svolge in questo campo.

Per questo motivo noi non vediamo assolutamente la illegittimità costituzionale di questa norma di attuazione approvata dal Consiglio e dal Capo dello Stato, non vediamo neanche l'opportunità di sottoporre alla Corte Costituzionale questo quesito, perchè dalla soluzione del quesito potrebbero derivare delle decisioni poco favorevoli e poco interessanti per noi. Non so se loro sanno della polemica che c'è stata in commissione mista per le norme di attuazione, polemica che abbiamo avuto con i funzionari dello Stato, cioè si sosteneva in commissione autorevolmente e presso il ministero competente che la nostra competenza riguarda le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e prendendo alla lettera quello che dice lo Statuto e che quindi la nostra attività poteva svolgersi solo per disciplinare, per regolare, per sciogliere, per costituire le istituzioni e gli enti, ma non riguarda in alcun modo l'assistenza in genere. Contro questa interpretazione abbiamo reagito, e abbiamo detto che non solo di fatto noi interveniamo da anni in campo dell'assistenza, ma che questi concetti si potevano ritenere superati dalle situazioni e dalla legge del 1890, e che comunque il legislatore con la dizione « istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza » intendeva dare alla Regione una competenza più ampia, che potesse consentire di incidere in quella che è l'attività assistenziale. Una decisione vera e propria

non è venuta a questo riguardo. Le norme di attuazione però sembrano voler orientarsi verso un riconoscimento più vasto della competenza della Regione verso l'attività in genere che viene fatta nel campo dell'assistenza. A noi non conviene orientarsi verso questo tema, perchè può darsi che la Corte possa anche limitare ulteriormente quella competenza che il Consiglio dei Ministri ed il Capo dello Stato hanno ritenuto di voler ampliare. Anche per questo motivo ritengo che, non avendo alcun interesse noi, anzi avendo l'interesse opposto di lasciare libere le istituzioni quando esse ritengano di essere libere e anche per evitare interpretazioni che potrebbero essere nocive, non siamo d'accordo di arrivare all'impugnazione.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Facciamo una altra seduta notturna?

PRESIDENTE: Non credo. La parola al dr. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Der Assessor Bertorelle hat selbstverständlich recht, rein vom Standpunkt des Gesetzestextes aus, aber er hat auch zugegeben, daß das Gesetz vom Jahr 1890 überholt ist und reformiert und mit der Verfassung in Einklang gebracht werden soll. Jetzt geht es doch darum zu erreichen, daß auch die Durchführungsbestimmungen den durch die Verfassung festgelegten Grundsätzen und der inzwischen erfolgten Entwicklung Rechnung tragen. So ähnlich wie beim Volkswohnbau, wo heute auch der Staat zugegeben hat, daß auf Grund der Verfassung die Unterscheidung zwischen der sogenannten edilizia popolare und edilizia economica weggefallen ist und es nur einen sozialen Wohnungsbau gibt. Ich verstehe nicht, es sollte ja nur dieser Punkt angefochten werden, der Buchstabe b). Im Art. 6 Absatz 1 haben wir die sogenannte Oberaufsicht, die gemäß Art. 44 auf die Region übertragen ist. Ich glaube nicht, daß der Verfassungsgerichtshof, wenn er unsere Anfechtung des Buchstabens b) abweist, dann

den ersten Absatz des Art. 6 kassieren könnte. Er kann unsere Anfechtung abweisen, er kann aber nicht einen anderen Artikel oder einen Teil eines anderen Artikels kassieren. Der Assessor sagt: Lassen wir diese Einrichtungen frei. Ja, selbstverständlich, ich möchte sie auch freilassen, ich möchte sogar zu einer Reprivatisierung gewisser Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza kommen, die heute als solche eingeteilt sind. Aber es geht ja um die öffentliche Kontrolle dieser Einrichtungen, um die Kontrolle ihrer öffentlichen Tätigkeit, um die Präfekturgenhmigung für das Sammeln, die einen Eingriff der Päfektur, also des Regierungskommissärs, darstellt. Es geht also um öffentliche Eingriffe auf die, sagen wir, private Tätigkeit solcher freien Fürsorgeeinrichtungen. Und es ist eigentlich ein Widerspruch, daß die Region dafür zuständig sein soll, auf Grund des Art. 44 die Oberaufsicht (alta sorveglianza) über das gesamte Fürsorgewesen zu führen und auch Gesetzgebungsgewalt zu haben über die Fürsorgekörperschaften — die ja mehr sind als eine private Fürsorgeorganisation —, während diese kleineren Eingriffe auf der untersten Ebene dann dem Vizekommissär überlassen bleiben sollen. Es gehört gewissermaßen in den Rahmen des Art. 44 über die Oberaufsicht hinein, daß auch diese unteren Befugnisse mit eingeschlossen werden. Ich glaube, wir könnten auch dem Verfassungsgerichtshof gegenüber geltend machen, daß, wenn die Regierung schon der Ansicht war, uns die Oberaufsicht (alta sorveglianza) gemäß Art. 44 über die Fürsorge im allgemeinen zu überlassen, umsomehr auch die Eingriffe des Vizekommissärs auf die freien Fürsorgeeinrichtungen von der Region vorgenommen werden sollten. Ich glaube es stünde dafür, diesen Versuch zu machen.

SCOTONI (P.C.): Indubbiamente potrebbe sembrare a questo proposito che, se alla Regione compete una competenza in materia di istituzioni, dovrebbe anche spettare un certo intervento nei confronti di quei comitati

minori, però purtroppo direi che il punto 2 dell'art. 5 è estremamente chiaro, dice « istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ». E se è da augurarsi che in un diverso ordinamento dell'assistenza questa distinzione possa essere superata in una visione più organica od altro, mi pare che oggi pretendere che la Corte contraddica ad una cosa che da un punto di vista, per lo meno formale, è estremamente chiara, sia difficile. Non so nemmeno se valga la pena impuntarsi su questo, o se piuttosto non varrebbe la pena — e sotto questo profilo sarei d'accordo — che attraverso una legge-voto o qualche cosa si cerchi di vedere che venga attribuita alla Regione anche una parte di quelle competenze che, in base alle norme di attuazione che stiamo esaminando, rimangono allo Stato. Una parte, dico, perchè mi pare di ricordare che sostanzialmente qui l'intervento dei prefetti, degli organi dello Stato, è più volto alla tutela di una certa moralità di queste istituzioni che non alla loro attività veramente assistenziale. Si tratta di vedere che non ci sia della gente, come purtroppo ce n'è molta, che va intorno con una scatolina a domandare dei contributi che non si sa bene poi dove vanno a finire — abbiamo avuto anche recentemente episodi dolorosi a proposito dell'assistenza tubercolare; ma del resto ogni tanto capita della strana gente che alloggia in alberghi anche abbastanza buoni, che raccoglie delle somme che, io penso, per buona parte andranno consumate nell'alimentazione e nell'alloggio di questi qui — e lì mi pare che, stando le cose come stanno, siano più idonei gli organi dello Stato, gli organi di polizia direi, che non gli organi della Regione che non hanno neanche la possibilità di un'indagine di questo tipo, a meno di non voler costituire degli organismi speciali che non credo neanche potrebbero andare. Quindi per parte mia direi che non convenga porre in quella sede, di Corte Costituzionale, e in quei termini la questione; come pure mi pare che anche all'art. 1, lettera c), non si possa ne-

gare al Capo dello Stato la facoltà di intervenire laddove esista, malgrado tutti i controlli, la violazione di legge. Perchè se noi abbiamo fiducia che gli organi normali riescano ad eliminare l'eventuale illegittimità negli atti dell'amministrazione, dovremmo presumere che questo potere rimarrà una cosa inattuata perchè non si verificherà mai il caso. Ma se il caso si dovesse verificare, non credo che farà onta a nessun organo il sapere che il Capo dello Stato si sostituisce e, d'altra parte, la struttura stessa di questo supremo organo del nostro ordinamento è tale che mi pare offra le maggiori garanzie di non essere e di non agire sotto l'impulso di ripicchi o di modeste beghe locali. Poi al Presidente della Repubblica, che pian piano non può neanche più dire « Buon giorno » o « Buona sera » perchè già in questo può essere implicito un parere... politico per cui gli occorrerebbe domandare l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri, lasciamogli almeno questa ultima vestigia del potere di Capo dello Stato... E per questo motivo io e il collega Nardin non voteremo a favore dell'impugnativa sull'art. 1, sia per quanto riguarda la lettera b) sia per quanto riguarda la lettera c).

Sull'art. 2 ci possono essere delle perplessità. Non è una cosa di grande importanza perchè in ultima analisi l'intervento del Commissario del Governo si limiterebbe al fatto che nel Tribunale ci sia una voce in più; tuttavia potrebbero forse avere ragione i proponenti quando dicono che questo successivo intervento potrebbe provocare un po' di confusione, e quindi... va bene, votiamo pure a favore e vediamo che cosa ne viene fuori.

L'art. 5 è quello che riguarda il ricorso. Noi siamo sempre stati favorevoli dove ci sia una competenza regionale o una delega, all'istituto del ricorso. In qualche caso la Corte Costituzionale mi pare che ha avuto lo stesso orientamento. Proprio per questo, proprio per il desiderio di sentire dall'autorità

della Corte Costituzionale finalmente ribadire anche questo concetto, non ci opponiamo a che venga portato al giudizio della Corte e quindi ci asterremo sul motivo che riguarda l'art. 5. Sull'art. 6 ci sono due cose: c'è l'invito. Ora, se era nella formula precedente si poteva anche ravvisare una certa interferenza, ma qualora si limiti all'invito!... Io credo che un cittadino qualsiasi può bene ad un certo punto scrivere alla pubblica amministrazione: « guardate che c'è una cosa che non va, sarebbe bene che voi interveniste per correggerla ». Si può negare questo al rappresentante del Governo? Mi pare eccessivo. E per quanto riguarda l'igiene, visto che la Regione in questa materia non ha competenza, come si fa a negare la possibilità di un organo — guardate, non faccio distinzioni, statale, provinciale, comunale o quello che sia — dell'organo che ravvisa che, in una determinata istituzione, asilo o quello che sia, non vengono seguite le norme igienico-sanitarie, di far presenti sotto questo profilo tecnico le deficienze, ed intervenire, se necessario, perchè vengano rimosse queste deficienze. E' una cosa che mi pare nell'interesse di tutti, anzi direi che bisognerebbe cercare di potenziarlo questo servizio.

L'art. 7: « nei casi di persistente violazione di legge », è anche qui un problema complesso. Anche la commissione paritetica ebbe a discuterne tanto. Forse una pronuncia della Corte non sarebbe male che ci fosse perchè effettivamente è una materia piuttosto ingarbugliata, difficile, dove veramente si sente quell'esigenza che segnalavo qualche giorno fa di un coordinamento fra le attività dello Stato e le attività della Regione. Ebbene, ai fini di ottenere un chiarimento, credo che si possa accettare la proposta di impugnazione. Per l'art. 9 siamo tutti d'accordo che la formula che è stata cambiata nei termini con cui è stata cambiata, mettendo che la decisione non debba spettare come era prima alla Regione, ma debba spettare al Commissario del Governo, non sia giusta e per que-

sto quindi voteremo a favore.

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola? Nessuno. Allora è chiesta la votazione per commi. Poniamo in votazione la prima parte. L'impugnativa dell'art. 1, secondo comma, lettera b) è respinta a maggioranza; voti favorevoli 14. C'è qualcuno che chiede la parola sul secondo comma?

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte noch besonders unterstreichen, was eigentlich schon im Bericht des Dr. Dalsass enthalten ist. Ein Beschluß der Gemeinde Tramin, der vom Landesausschuß Bozen genehmigt worden war, wurde mit Dekret des Präsidenten der Republik auf Grund des Art. 6 des Gemeinde und Provinzialgesetzes, der dem Art. 52 entspricht, annulliert. Dieses Dekret wurde vom Regionalausschuß angefochten, und zwar haben die Anwälte der Region die These verfochten, daß erstens die außerordentliche Kontrollgewalt der Zentralregierung hinsichtlich der Annullierung von Beschlüssen örtlicher Körperschaften — nachdem das normale Kontrollorgan bereits seine Tätigkeit abgeschlossen hat und der Beschluß in Kraft getreten ist — durch das Inkrafttreten der Regionalautonomie, und besonders infolge des Umstandes, daß unsere Region Gesetzgebungsgewalt auf dem Gebiet der Gemeindeordnung hat, hinfällig geworden ist; daß zweitens, in untergeordneter Hinsicht, wenn überhaupt, diese außerordentliche Kontrollgewalt dem Regionalausschuß zustehe und nicht mehr der Zentralregierung. Der Verfassungsgerichtshof hat sich bereits in öffentlicher Verhandlung mit dieser Frage befaßt, jedoch ist, so weit mir bekannt ist, noch kein Urteil ergangen. Wenn das Urteil bereits ergangen wäre, dann wüßten wir, wie wir daran sind, und wenn es negativ ausgefallen wäre, hätte es keinen Sinn, diesen Buchstaben c) anzufechten. Sollte die Frage aber noch nicht entschieden sein, ist es meiner Ansicht nach unbedingt notwendig, daß

wir hier dieselbe Sache anfechten, denn ansonsten geben wir das Anliegen, das Begehren, das wir mit der ersten Anfechtung vorgebracht haben, wieder auf. Ich glaube nicht, daß die Regione so etwas im Sinne einer normalen Verteidigung der Regionalautonomie verantworten kann. Wenn das Urteil bereits erflossen und negativ ausgefallen wäre, dann wüßten wir, wie wir daran sind; da es aber meines Wissens noch nicht entschieden ist, müssen wir der Konsequenz halber diesen Punkt anfechten, damit der Verfassungsgerichtshof in demselben Sinne entscheide, wie er im Falle Tramin zu entscheiden gedenkt.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): Francamente non ricordo l'impugnazione di Termeno, e chiedo scusa perchè può darsi che ci si possa dimenticare, però tengo a precisare che comunque sia l'impugnazione che ha fatto la Regione — e vorrei vederla, perchè non la ho presente — esiste una sentenza della Corte Costituzionale che per noi è molto chiara. Prima di leggere la parte del dispositivo vorrei aggiungere che qui si tratta di un controllo di carattere eccezionale, esperiti tutti gli altri controlli stabiliti dall'art. 52 della legge del 1890, gli altri controlli cioè che sono normali e sono contenuti nei primi 7 commi dell'art. 52 della legge; l'8° comma riguarda quella possibilità di annullamento eccezionale, quando, esperiti tutti i tentativi, quando, lasciati trascorrere tutti i termini, esiste una situazione di nullità che deve essere sanata. Questo è giusto che avvenga. Si tratta di vedere ora se anche questo potere eccezionale deve passare alla Regione o no. Se passasse alla Regione non avrei da lamentarmi. E' certo però che la Corte Costituzionale si esprime su questo punto in modo molto chiaro e il tema è analogo. Si tratta della sentenza del 21 gennaio 1957, n. 24, che riguarda la legge regionale sarda relativa al controllo regionale sugli enti locali. L'art. 6 della legge comunale e provinciale è quello che viene qui citato; questo art. 6 è l'enunciazione in

via generale della potestà di annullamento eccezionale dell'art. 52 della legge del 1890.

Nella parte dispositiva del merito la Corte Costituzionale dice: « Meno semplice è il caso dell'art. 17 che il ricorrente ritiene viziato di illegittimità costituzionale per violazione dei principi dell'ordinamento giuridico, in quanto il potere di annullare gli atti illegittimi in qualunque tempo sarebbe riservato al Governo della Repubblica, quale attributo della sovranità dello Stato.

Quantunque il potere governativo d'annullamento in qualunque tempo sia pur sempre un controllo « sugli atti » e quindi da riportarsi ecc. ecc. si deve tuttavia osservare che, secondo l'interpretazione che è andata pacificamente affermandosi sulle norme al riguardo e particolarmente sull'art. 6 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, questo potere del governo della Repubblica è ritenuto di carattere generale non limitato ai soli atti degli enti locali e da esercitarsi soltanto se con l'illegittimità dell'atto concorrono motivi attuali e concreti di interesse generale all'annullamento, non essendo sufficiente il solo interesse al ristabilimento del diritto violato.

Dal punto di vista soggettivo si deve poi rilevare che il diritto positivo attribuisce questo potere al governo della Repubblica — salvo qualche rarissima eccezione a favore del ministro competente per materia — e mai agli enti pubblici diversi dallo Stato.

Infine, quanto al procedimento e relativamente alle ipotesi dell'art. 6 del T.U. delle leggi com. e prov. del 1934, è necessario il parere del Consiglio di Stato.

Tutto ciò porta a concludere che quest'eccezionale potere d'annullamento è un controllo che presuppone, per il suo esercizio, una valutazione nell'interesse generale che può essere fatta soltanto dagli organi supremi del potere esecutivo e che deve essere circondato da particolari garanzie, appunto in considerazione della sua eccezionalità, quali la pronuncia per decreto del Capo dello Stato, sentito il parere del Consiglio di Stato. Ne deriva evidente l'illegittimità costituzionale dell'art.

17 ».

Nessun dubbio, a nostro parere, che la sentenza della Corte Costituzionale chiuda la strada a qualunque altro riesame in materia.

BENEDIKTER (S.V.P.): Der Assessor Bertorelle sagt, er erinnere sich nicht, daß der Regionalausschuss hier angefochten hat. Ich hoffe, daß irgendein Mitglied des Regionalausschusses oder zumindest der Präsident des Regionalausschusses sich daran erinnert, daß wir angefochten haben. Ich bitte um eine Unterbrechung der Sitzung und um Herbeischaffung der Akten, denn ich kann nicht etwas behaupten, was nicht wahr ist, und es ist doch nicht möglich, daß sich der Regionalausschuss nicht daran erinnert, bzw. kann man es ja erhärten an Hand der Akten. Es stand auch in der Zeitung, daß die Verhandlung beim Verfassungsgerichtshof stattgefunden hat, in der Dr. Tinzi und, glaube ich, Tosato beauftragt waren. Wir haben diesen Beschluß gefaßt, als wir dieses Urteil, das der Assessor Bertorelle jetzt erwähnt hat, schon kannten. Aber die Sachlage ist eine andere, sonst hätten wir ihn selbstverständlich nicht fassen können. Damals hat es sich nämlich um ein sardisches Regionalgesetz gedreht, das gemäß dem Autonomiestatut die Kontrolle über die Akte der Gemeinden (controllo sugli atti dei comuni e degli enti locali) regelt, sonst nichts. Sardinien hat keine Gesetzgebungsgewalt für die Erlassung einer Gemeindeordnung (ordinamento dei comuni), sondern kann nur im Rahmen der Grundsätze der staatlichen Gesetzgebung ein Gesetz über die Aktenkontrolle (controllo sugli atti) erlassen. Und hier hat der Verfassungsgerichtshof entschieden, daß die Kontrolle über die Akten, diese normale Kontrolle, nicht auch die außerordentliche Kontrolle einschließt, wie sie eben geschildert worden ist. Die Sachlage ist also doch eine andere. Ich will damit nicht behaupten, daß der Verfassungsgerichtshof ohne weiteres uns recht geben wird, aber die Sachlage, die Ausgangslage ist eben eine

verschiedene. Wir haben Gesetzgebungsgewalt auf den Gebieten Ordinamento dei comuni und Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, und zwar in allen Belangen, die gewissermaßen Geburt, Leben und Tod dieser Körperschaften betreffen. Hier wäre also sozusagen ein Punkt mehr für uns: wenn man sagt, die Zuständigkeit über das « ordinamento » ist noch zu wenig, dann muß ich sagen, bei den Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza haben wir sie zur Gänze. Was ja auch durch die übrigen Durchführungsbestimmungen anerkannt ist. Es ist also eine andere Ausgangslage; ich möchte noch darauf hinweisen, daß nur Trentino-Südtirol und Sizilien diese Position haben, nicht Sardinien und auch nicht das Aostatal. Die sizilianische Regionalregierung übt diese Befugnisse aus auf Grund ihrer Zuständigkeit für Enti locali im allgemeinen, d.h. nicht als mittelbare Staatsverwaltung sondern als autonome Befugnis anstelle der im Art. 6 des Gemeindegesetzes vorgesehenen Zentralregierung, umso mehr, da der sizilianische Regionalpräsident auch anstelle des Staatsoberhauptes die sogenannten außerordentlichen Verwaltungsgerichtsrekurse entscheidet. Die Ausgangslage ist daher, möchte ich sagen, keine schlechte für unsere These, wo andererseits dieses Urteil noch unterwegs ist. Wenn sich niemand hier erinnert, bitte ich wirklich, daß die diesbezüglichen Unterlagen herbeigeschafft werden, denn ich erfinde ja hier nichts und es wäre doch wirklich gegen jede Konsequenz, wenn das Exekutivorgan der Region im Oktober 1958 in grundsätzlich derselben Sache zum Verfassungsgerichtshof geht und im April 1959 dieselbe Sache nicht anführt, obwohl noch kein Urteil herausgekommen ist.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Francamente non ho nessun motivo per mettere in dubbio ciò che l'ex Assessore Benedikter dice, ma altrettanto francamente devo dire che non ricordo questa cosa. Non la contesto, corrisponde senz'altro al vero se lei

lo afferma, così sarà avvenuto. Sarà avvenuto che lei ha portato in Giunta questa materia, come una delle migliaia di delibere che dobbiamo prendere, non ci saremo troppo fermati a considerare tutti questi aspetti giuridici. Adesso, sentita la relazione e le spiegazioni dell'Assessore, sono convinto che si possa aderire al punto di vista svolto.

Ponga il caso che la Corte Costituzionale in quel tale ricorso affermi i principi da lei sostenuti, quei principi si applicheranno automaticamente a tutta la legislazione. E' evidente. Quindi non contesto affatto quello che dice circa la circostanza di un ricorso presentato in precedenza, non credo che io, debba sentirmi vincolato a quella decisione di fronte ad un esame che in questo momento stiamo facendo della norma.

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola? Nessuno, pongo in votazione la impugnazione dell'art. 1, secondo comma, lettera c), che costituisce il secondo comma del testo: 17 favorevoli, 21 contrari, 5 astenuti. E' respinto.

Terzo comma, chi chiede la parola sul terzo comma, sempre del dispositivo della delibera che tratta dell'art. 2? Allora poniamo in votazione il terzo comma.

RAFFAELLI (P.S.I.): Vede, Benedikter, se lei sta zitto è più facile che noi si voti.

PRESIDENTE: Tenete alzata la mano: 23 favorevoli, 21 contrari. L'impugnazione è respinta.

CONSIGLIERE: Come respinta?

PRESIDENTE: L'impugnazione è respinta, ci vogliono 25 voti, con 23 favorevoli e 21 contrari la proposta è respinta.

Art. 5, comma 4, chi chiede la parola? Nessuno.

KESSLER (D.C.): Ma erano 23 contrari.

PRESIDENTE: Non si può dire! I due

segretari hanno controllato e basta!

KESSLER (D.G.): Bisogna che diano le dimissioni...

PRESIDENTE: E' posto ai voti il comma 4 del dispositivo di delibera che prevede l'impugnazione dell'art. 5: non occorre neanche fare la controprova...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): E' sempre meglio!

PRESIDENTE: 23 contrari.

KESSLER (D.C.): Provate a contare adesso...

NICOLUSSI-LECK (S.V.P.): Non c'era lei prima!

PRESIDENTE: 15 favorevoli, 23 contrari, 8 astenuti. Adesso viene il comma 5 che chiede l'impugnazione dell'art. 6, secondo e terzo comma: 15 favorevoli, 27 contrari, 2 astenuti. E' respinto. Adesso viene in discussione ed in votazione la proposta di impugnativa dell'art. 7, primo comma.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Su questo punto la commissione avrebbe concluso per la negativa. Un riesame della questione ci farebbe viceversa pensare o almeno riproporre all'esame del Consiglio la questione. Dunque l'art. 7 riguarda i provvedimenti di sospensione e di scioglimento dell'amministrazione di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza; fino all'ultimo momento della discussione che si è prorogata per 2 anni nella commissione mista sembrava pacifico che la competenza della sospensione e dello scioglimento fosse lasciata alla Regione, anche se la commissione a maggioranza, per quanto riguarda le norme dello Stato, era orientata per mantenere allo Stato il potere di erezione delle opere pie. All'ultimo momento il Governo ha cambiato opinione ed aveva propo-

sto che la sospensione e lo scioglimento fossero di competenza della autorità governativa. Contro questo abbiamo reagito ed allora la formulazione è appunto il compromesso delle insistenze nostre e delle prese di posizione del Governo, e del Ministero dell'Interno. In base a questa dizione, che in effetti è un po' complessa, resta stabilito che il potere normale, di scioglimento e di sospensione dell'amministrazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza spetta alla Regione, ma vengono fatte due eccezioni. Sulla prima eccezione la commissione paritetica ed anche il Consiglio, quando esaminò la questione, erano d'accordo, cioè che fosse riservato il potere allo Stato di scioglimento per motivi di ordine pubblico, per un principio generale che è stato accolto anche nella legge sull'ordinamento dei comuni. E' stato inserito poi un secondo motivo eccezionale di scioglimento cioè per il caso di persistente violazione di legge, se gli organi regionali non provvedono entro 3 mesi dalla richiesta del Commissario. Anche in questo caso il provvedimento di sospensione viene adottato dal Governo. A rigore di logica il Governo avrebbe dovuto prendere un provvedimento nei confronti dell'Amministrazione regionale, perchè è l'Amministrazione regionale che persiste nella violazione di legge, quindi arrivare allo scioglimento del Consiglio Regionale. Ma è stato deciso altrimenti. Questo secondo motivo, che riserva allo Stato il potere di scioglimento e sospensione di opere pie in via eccezionale, per casi di persistente violazione della legge, ci lascia perplessi. E' stato chiarito dal Presidente Odorizzi, che partecipò alla seduta del Consiglio dei Ministri, che l'intenzione del Governo sarebbe praticamente di creare un altro motivo di ordine pubblico, cioè sarebbe motivato da un'altra situazione di ordine pubblico, nel qual caso l'una e l'altra cosa si equivarrebbero. Penso che su questo punto si potrebbe anche accedere alla richiesta di impugnativa e che questa impugnativa potrebbe anche avere possibilità di successo, perchè

in verità un caso del genere non lo abbiamo mai sentito, nè è stato finora previsto.

DALSASS (S.V.P.): Difende lo Stato?...

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Se vuole lo difendo subito!

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola? E' posta ai voti l'impugnativa dell'art. 7 primo comma: 5 contrari. Lei ha votato già prima?

BENEDETTI (D.C.): Io no, Presidente!

PRESIDENTE: Ripetiamo i contrari: 5 contrari, nessuno astenuto; l'impugnazione dell'art. 7 primo comma è approvata con 37 si, 5 no.

Art. 9. E' richiesta l'impugnazione dell'art. 9. Chi chiede la parola? Nessuno, è posta ai voti l'impugnazione dell'art. 9.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ha salvato l'Italia!...

PRESIDENTE: Tutti d'accordo meno due che sono contrari. Perciò è accolta. I voti sono 41 favorevoli e due contrari. Poi devo sottoporre anche la delibera. E' stato presentato un emendamento al primo comma che viene immediatamente dopo la frase « delibera di impugnare a sensi dell'art. 83 dello Statuto i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica ecc. e di incaricare il prof. Pietro Gasparri con facoltà di associare in giudizio altro patrono nella persona del prof. Guarino »; l'emendamento a firma Bertorelle-Dalvit-Odorizzi dice: « di incaricare il prof. Benvenuti Feliciano », cioè si sostituisce la persona del prof. Gasparri con Benvenuti in questo emendamento.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Perchè?

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Non ho

nessuna prevenzione contro il prof. Gasparri, ma ci siamo rivolti al prof. Benvenuti come Giunta e come Consiglio per sentire il parere del professore in tutta questa materia. Sono due anni che ci dà la consulenza in materia di assistenza e beneficenza, anche la commissione paritetica del Consiglio ha avuto occasione di sentirlo, e sembrerebbe una scorrettezza che in questo momento nel quale c'è da fare una impugnazione su norme che anche egli ritiene opportuno impugnare, come quelle di questi due ultimi commi, noi lo isolassimo. Perciò propongo di mantenere il prof. Guarino che è un professore di grande valore e già ci è patrono nella pratica e nella causa dell'edilizia popolare, e di aggiungere anche il prof. Benvenuti. Questa è la proposta.

PREVE CECCON (M.S.I.): L'Assessore permetta che io esprima la mia ampia meraviglia per questo emendamento, perchè le considerazioni che ha poste in questo istante, che non discuto e possono essere giuste, la conosceva prima, era a conoscenza della Giunta l'attività prestata dal prof. Benvenuti e la non attività prestata dal prof. Gasparri. Perchè vede, Assessore, quando si dice che noi possiamo portare offesa a quella determinata persona se la escludiamo dopo due anni di studi su questa determinata materia, altrettanto potremmo dire che offesa arrechiamo al prof. Gasparri che si è visto il nome stampato in un atto ufficiale e poi si trova improvvisamente sostituito. Ora direi che bisognerebbe veramente meditare sull'opportunità di questa esclusione, anche perchè, non voglio discutere il merito di nessuno, perchè tutti avranno profondissimi e grandissimi meriti, io del prof. Gasparri conosco solo la brillante relazione fatta all'ultimo convegno di studi giuridici proprio in questioni amministrative, e posso dire che altrettanta competenza e validità nella difesa degli interessi della Regione si può trovare nel prof. Gasparri che si propone adesso di sostituire. Per cui però mi trovo un po' in imbarazzo nell'accogliere que-

sto emendamento, perchè, per rimediare ad una scortesie, mi trovo costretto a farne un'altra. Inviterei veramente a volere considerare il problema proprio da questo punto di vista e penso che il prof. Benvenuti, se debitamente illustrato sulla situazione nuova che si è creata, non se ne avrà a male.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): La proposta del prof. Gasparri è arrivata al Consiglio ad iniziativa dei Consiglieri di lingua tedesca. Ed allora chi arriva prima mette il Consiglio di fronte ad una realtà alla quale il Consiglio non può sottrarsi. Neanche questo mi sembra giusto. E' una cosa che è arrivata all'ultimo momento e ce la siamo trovata già stampata. In questa occasione vorrei dire che quando si propone la impugnazione si avesse il riguardo verso il Consiglio di non mettere i nomi, ma metterli all'ultimo momento questi per poi concordarli, perchè non è possibile metterci di fronte a questa realtà. Anche il prof. Benvenuti che ha fatto consulenze per anni anche in questa materia, si potrà ritenere legittimamente irritato per questa posposizione.

DALSASS (S.V.P.): Ci si proibisca di fare proposte!

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola? Nessuno.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): E' vero che da una scorrettezza si può passare ad un'altra, quindi se il Consiglio non è d'accordo, ritiro la proposta, perchè non vorrei che ci fosse una votazione su questo punto, solo che si potrebbe scegliere una terza via ed aggiungere anche il prof. Benvenuti a questi.

FIORESCHY (S.V.P.): Tutti tre.

PRESIDENTE: Per questo emendamento si solleva il quesito...

PARIS (P.S.D.I.): Si aggiunge uno e basta!

PRESIDENTE: Voglio chiarire la cosa. Questo emendamento non fa parte del dispositivo nel senso che fa parte sì ma, secondo me, non ci vuole la maggioranza qualificata per la scelta della persona. Voglio dire il parere dell'Ufficio di Presidenza: per questo emendamento non ci vuole la maggioranza qualificata, in quanto non fa parte della impugnazione come tale. Si tratta della scelta della persona, e si potrebbe anche fare con una delibera separata. Allora pongo ai voti l'emendamento proposto: l'emendamento è respinto, avendo avuto 20 voti favorevoli e 23 contrari, 3 astenuti. Adesso ritengo che si deva però votare anche la parte che è la premessa. Questa parte non è stata votata. Chi è d'accordo con il testo compreso fra le parole « Consiglio regionale », fino alla parola « il patrocinio della Regione »? E' approvato con 3 contrari ed uno astenuto, 40 favorevoli. Sorge il problema ora, se è un problema, se bisogna votare tutta la delibera.

PARIS (P.S.D.I.): Il problema è se votare per alzata di mano o a scrutinio segreto.

PRESIDENTE: Qui si segue per quanto possibile la procedura delle leggi che vanno votate a scrutinio segreto. Prego il Consiglio dopo la votazione, di fermarsi perchè devo sottoporre una brevissima delibera proposta dall'Ufficio di Presidenza che concerne alcuni funzionari del Consiglio. Prego distribuire le schede per la votazione a scrutinio segreto. (*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione: 37 sì, 6 no, 1 scheda bianca.

Sottopongo la presente delibera. Qui la Presidenza del Consiglio propone un piccolo miglioramento per gettoni di presenza e per indennità di missione per gli impiegati del Consiglio: « Il Consiglio Regionale, nella seduta del 18 aprile 1959, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, ha adottato la seguente

delibera:

ART. 1. — Il gettone di presenza previsto dall'art. 7, primo comma, della legge regionale 1-6-1954 n. 10, è elevato da L. 1000 a L. 1500.

ART. 2. — Il gettone di presenza previsto dall'art. 7, secondo comma, della legge regionale 1-6-1954 n. 10, è elevato da L. 3000 a L. 3500 e da L. 5000 a L. 5500.

ART. 3. — L'indennità di cui all'art. 8 della legge regionale 1-6-1954 n. 10 è fissata come segue: al personale della carriera direttiva e di concetto L. 1400; al personale della carriera esecutiva L. 1200; al personale della carriera ausiliaria L. 1150.

Spiego subito di che si tratta. Con queste somme che abbiamo qui fissate si è aumentato del 50% la indennità di missione spettante agli impiegati del Consiglio. Queste somme corrispondono esattamente al 50% di aumento su quello che hanno percepito fino adesso.

E' ammesso il diritto di opzione per il trattamento di missione qualora più favorevole.

ART. 4. — La presente delibera ha effetto dal 1-1-1959.

NARDIN (P.C.I.): Per fare una domanda a Lei, Presidente. Le pare possibile modificare la legge attraverso una delibera, senza prima averla abrogata? O si modifica la legge, o si arriva all'abrogazione dell'articolo a cui ci si riferisce con questa delibera, ma non mi pare che di una legge regionale si possa modificare una determinata norma con una semplice delibera interna. Non sono contro le proposte, ma sollevo solo l'eccezione da un punto di vista formale.

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola?

RAFFAELLI (P.S.I.): Se il problema sollevato da Nardin non è già stato risolto positivamente dalla Presidenza, il che non mi pare che si possa supporre, farei una proposta, per non ritardare la cosa: che la delibera sia fatta in questo senso « In aggiunta alle indennità spettanti in base alla legge ecc. il Consiglio delibera di dare la differenza » ed allora risolviamo immediatamente il problema evitando lo scoglio formale, che mi pare esistere come indicato da Nardin.

ALBERTINI (Vice Presidente - D.C.): Penso che si possa senz'altro assumere la deliberazione, in quanto la deliberazione, cioè la legge precedente riguardava il personale, aveva come soggetto il personale ed era puramente presa dal lato formale in sé e per sé dal Consiglio stesso. Era un trattamento che il Consiglio conferiva al personale. Oggi, avendo la autonomia finanziaria, non c'è più la necessità di prendere questo provvedimento con una legge, ma basta un atto del Consiglio, una delibera del Consiglio. Penso che basterebbe anche una delibera dell'Ufficio di Presidenza in base al regolamento, oppure una delega del Consiglio alla Presidenza. Se noi dovessimo diminuire il trattamento del personale fondato su di una disposizione, allora si potrebbero sollevare eccezioni, ma dato che noi facciamo un'aggiunta ed un miglioramento, e questo miglioramento trova fondamento su una potestà che vi è, penso che non occorre fare un atto formale della revisione della legge. Sarà comunque opportuno però con il tempo rivedere anche la legge e abrogare la legge. Di fronte al Consiglio Regionale però non penso che sia necessario oggi, in quanto il Consiglio è un organo che si amministra in maniera autonoma come corpo legislativo e prende atti interni nei confronti del proprio personale, non degli atti esterni o delle leggi formali. Quelle erano necessarie un tempo, in quanto poi i provvedimenti dovevano essere soggetti al controllo della Corte dei Conti, oggi non è più. Quindi chi può

sollevare l'eccezione di illegittimità di questo provvedimento? Nessuno, quindi il fare un'abrogazione della legge, si può anche fare, ma possiamo anche lasciarla inoperante, in quanto è subentrato un regolamento interno il quale ha efficacia nell'interno dell'Assemblea. Il pensiero della Presidenza è questo. Se si vuole ricamare sopra per il fatto stesso di dire che esistendo una legge, prima bisogna approvare la legge e poi fare il regolamento, si può anche sostenere questa tesi, ma essendo un'indennità accessoria, questa indennità oggi la possiamo dare in base al regolamento.

RAFFAELLI (P.S.I.): Non richiamando la legge!

ALBERTINI (Vice Presidente): Non richiamiamo la legge.

PRESIDENTE: Forse questo è il caso di non richiamare la legge.

RAFFAELLI (P.S.I.): In aggiunta all'indennità disposta dalla legge.

NARDIN (P.C.I.): Non si può richiamarla.

PRESIDENTE: E' un richiamo se parla della legge.

NARDIN (P.C.I.): No, una modifica.

RAFFAELLI (P.S.I.): Se non ho capito male il testo...

PRESIDENTE: Suona così...

ALBERTINI (Vicepresidente - D.C.): E' stata fatta dalla Ragioneria del Consiglio concordata con gli uffici di controllo questa deliberazione. In tutti gli aspetti formali è stata esaminata. Penso che andare a vedere...

PRESIDENTE: Qui dice: « Il gettone di presenza previsto dall'art. 7 della legge regionale tal dei tali è elevato da L. 1000 a L.

1500 ».

RAFFAELLI (P.S.I.): Se dice « modificato » è una modifica alla legge, se dice « in aggiunta al gettone di presenza previsto dalla legge tale viene dato tot » resta tale e quale la legge e la delibera è valida separatamente, le cifre si sommano l'una con l'altra e non sorgono questioni, perchè anche se non è una cosa che non è soggetta al controllo della Corte dei Conti dobbiamo tuttavia preoccuparci, nel limite del possibile e dato che non costa uno sforzo eccessivo, di evitare quello che potrebbe essere un pasticcetto. Quindi insisto nella proposta di questa diversa formulazione.

PARIS (P.S.D.I.): A me pare che non si debba richiamare la legge e si possa dire: « in aggiunta al gettone di presenza finora percepito nella misura tale e tale si aggiunge un aumento di lire tale e tale », e basta.

PRESIDENTE: Propongo di prendere questa delibera e di lasciare poi all'Ufficio di Presidenza di cambiare la forma, ma che rimanga la sostanza, per la forma adesso è difficile modificare subito, ci vuole un momento di tempo, ma la forma, se sarà necessaria per la legalità dell'atto, la modificherà l'Ufficio di Presidenza.

PARIS (P.S.D.I.): Così va bene. Non capisco dove ci sia il 50% di aumento. Perché 500 lire rappresentano il 50%?

PRESIDENTE: Non ho detto questo, ho detto che si aumenta di 500 lire il gettone, da 1000 a 1500, da 300 a 3500, da 500 a 5500. Ho detto che si aumenta del 50% l'indennità di missione, e cioè poi viene 1400 che corrisponde al 50% di quanto oggi è percepito, per quanto riguarda l'indennità di missione si aumenta del 50% su quello che è attualmente percepito; non sul gettone di presenza.

PARIS (P.S.D.I.): Allora faccio questa proposta: Se su 1000 lire c'è il 50% di aumen-

to, non so se l'altro aumento sulle 3000 sia proporzionato e ancora più per quello delle 5000. Perciò faccio la proposta di arrotondare la cifra.

PRESIDENTE: Questa è la proposta dell'Ufficio di Presidenza. Abbiamo ritenuto le 1000 portarle a 1500, e le 3000 di non aumentarle oltre le 500 perchè riteniamo queste 3000 in relazione alle 1000 lire un compenso abbastanza elevato.

PARIS (P.S.D.I.): Penserei di lasciare 1500 perchè 500 lire rappresentano già qualche cosa su mille, ma non 500 su 3000 e su 5000.

PRESIDENTE: Ma se diamo 500 a tutti senza distinzione...

RAFFAELLI (P.S.D.I.): Il Sindacato è d'accordo?

DALSASS (S.V.P.): Ja, ich könnte mich ohne weiteres einverstanden erklären, daß man mit Beschluß eine Erhöhung vornimmt. Ich kann mich aber mit der Prozedur nicht einverstanden erklären. Ich weiß nicht warum eigentliche diese Sache in einem Dringlichkeitsverfahren behandelt werden soll. Warum ist dieser Beschluß nicht verteilt worden, damit man sehen kann, worum es geht? Ich möchte wissen, ob diese Aufbesserung den Wünschen und Forderungen des Personals entspricht. Ich finde, es ist dies eine sonderbare Prozedur.

PRESIDENTE: Allora niente, il Consiglio decide di non votare adesso così come proposto, perchè c'è una proposta del cons. Dalsass che dice che vorrebbe che il Consiglio avesse prima una copia della delibera in tempo per esaminare. Questa questione è pregiudiziale, Dalsass ha sollevato la questione che questa va prima distribuita al Consiglio, questa pregiudiziale va votata prima. La pongo ai voti. La proposta è respinta.

DALSASS (S.V.P.): Con quanti voti?

PRESIDENTE: 15 a 13.

BRUGGER (S.V.P.): Prego ripetere la votazione.

PRESIDENTE: La proposta è respinta. Chi è d'accordo di approvare questa delibera-

zione, salvo le modifiche formali che il Consiglio vorrà portare? 4 contrari, 26 favorevoli, 4 astenuti. La proposta è accettata. Il Consiglio sarà convocato a domicilio per continuare l'ordine del giorno.

(Ore 14)

*A cura dell'Ufficio Resoconti Consiliari*

